



Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della provincia di **Monza** e **Brianza**
(Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233)

Prot. 14/15 rb/CMT
Monza, 7 Gennaio 2014

**Alla Direzione Generale
Alla Direzione Sanitaria
Alla Direzione amministrativa**

Delle Aziende Ospedaliere

- San Gerardo - Monza
protocollo@pec.hsgerardo.org

- Desio e Vimercate - Vimercate
protocollo@pec.aovimercate.org

- Policlinico di Monza - Monza
direzione.generale@policlinicodimonza.legalmail.it

- Istituti Clinici Zucchi - Monza
dirgen.zucchi@pec.grupposandonato.it

e p.c.
Direzione Generale ASLMB
protocollo.aagg@pec.aslmb.it

Oggetto: trasmissione di certificazione telematica di malattia in fase di dimissione ospedaliera.

Con riferimento all'obbligo, in capo alle strutture sanitarie accreditate pubbliche e private, di provvedere all'invio all'INPS del certificato telematico di malattia, qualora la prognosi di dimissione dai reparti di ricovero o dal Pronto Soccorso comporti un'inabilità lavorativa, si rileva che tale obbligo non è pienamente rispettato da parte delle strutture sanitarie del nostro territorio.

Agli uffici di questo ordine giungono segnalazioni di mancata trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte delle strutture sanitarie in indirizzo.

Si vuole qui rappresentare come la trasmissione telematica dei certificati di malattia all'INPS sia obbligo di legge (comma 149, art. 1 Legge 311/2004) e la mancata trasmissione comporti pesanti sanzioni (art. 55-septies D.lgs. 165/2001).

Nella circolare Bergamaschi del 20 Febbraio 2014, Regione Lombardia Direzione Generale Salute, richiamato il Decreto Ministero Salute del 18 aprile 2012, si evidenziano le novità apportate dal nuovo disciplinare tecnico per le funzionalità messe a disposizione delle Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura circa l'invio telematico all'INPS della Comunicazione di Inizio ricovero e dei Certificati di malattia in sede di dimissione dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia del settore privato.

Sempre nella stessa circolare si richiama la DGR n. X/1185 del 20/12/2013 che ben chiaramente esplicita che "... **le strutture ospedaliere dovranno inviare online sia le comunicazioni di inizio ricovero, sia le certificazioni di malattia in sede di dimissione**"; Sempre poi il Direttore Generale Sanità richiede alle aziende in indirizzo di porre in essere tutte le azioni utili ad assicurare la puntuale attuazione della normativa e di diffondere i contenuti della presente circolare a tutti gli operatori medici e amministrativi.

Tale infrazione al disposto legislativo crea importanti problematiche.

In primo luogo al cittadino assistito, costretto a recuperare in tempi brevi il proprio medico di assistenza primaria, o nei giorni festivi, fare riferimento al servizio di continuità assistenziale anche in assenza di necessità cliniche immediate.

Il comportamento omissivo delle strutture, inoltre, può generare erronee interpretazioni rispetto alla continuità del periodo di malattia con il ricovero e comportare, ai fini del corretto riconoscimento della indennità di malattia, un conseguente danno economico a carico del cittadino (*) e, per la struttura, una possibile azione di rivalsa e richiesta di danni.

Va inoltre ricordato come, nel caso di alcune procedure specialistiche, solo il medico che dimette l'assistito può formulare direttamente una prognosi, nel momento in cui programma i successivi trattamenti ambulatoriali e gli interventi riabilitativi.

Non da ultimo va ricordato come l'omissione, oltre ad illecito deontologico, possa comportare per il sanitario fino alla sanzione del licenziamento.

Nella certezza di un sollecito intervento delle SS.LL, finalizzato a garantire la piena applicazione del disposto legislativo e a evitare danni agli utenti e disservizi nell'erogazione della assistenza, si resta in attesa di un sollecito riscontro e si porgono i più cordiali saluti.

Il presidente OMceOMB
Carlo Maria Teruzzi

[Circolare Bergamaschi Trasmissione telematica certificati in dimissione.pdf](#)
[DM 18-04-2012 Trasmissione telematica certificati di malattia in dimissione.pdf](#)
[23-02-2011 circ brunetta.pdf](#)
[Elenco Normativa Certificati telematici di malattia.pdf](#)
[Certificati di malattia telematici](#)

(*) ciò è proprio capitato ad un nostro iscritto all'albo, dipendente ospedaliero, che si è visto decurtare i propri emolumenti per mancata emissione certificazione.